



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 41603241/209/206 - 06.41217061 - Fax 06.4112034 – 06.4100699

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: dpind.roma@lnd.it

Stagione Sportiva 2018-2019

Comunicato Ufficiale N°67 del 9/01/2019

Attività di Calcio a 5

INDICE

Segreteria

Risultati

Giustizia Sportiva

1. Risultati Gare pervenute in ritardo

C5 Serie D Maschile						
GIRONE:	A					
DATA	GIORNATA					
14/12/18	8/A	POL. GENZANO DI ROMA	PLAYGROUND VELLETRI	3	- 1	
GIRONE:	D					
DATA	GIORNATA					
21/12/18	10/A	NIGHT & DAY CALCIO A 5	TEVERE ROMA	5	- 1	
		VIRTUS AURELIO	UNISABINA MMXVII A R.L.		V.D.G.S.	
GIRONE:	F					
DATA	GIORNATA					
22/12/18	10/A	ULIVI VILLAGE CALCIO	SANT AGNESE CALCIO	3	- 3	

C5 Serie D Femminile						
GIRONE:	A					
DATA	GIORNATA					
14/12/18	8/A	VIRTUS ANIENE 3Z 1983	EVENTI FUTSAL	5	- 3	

2. Risultati Gare di recupero

C5 Serie D Maschile						
GIRONE:	F					
DATA	GIORNATA					
4/01/19	8/A	ALTERNAVICOLO CALCIO A 5	BABADOOK&FRIENDS	4	- 4	

C5 Serie D Femminile						
GIRONE:	A					
DATA	GIORNATA					
4/01/19	5/A	C. TORRACCIA ROMA FUTSAL	FB5 TEAM ROME A R.L.	3	- 0	

GIUDICE SPORTIVO

Si trascrivono di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo presso questa Delegazione Sig. Domenico D'AMBROSIO con l'assistenza del Rappresentante dell'A.I.A. Sig. LAMUSTA FRANCESCO nella seduta del 9 Gennaio 2019:

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D ROMA

GARE DEL 7/12/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 7/12/2018 ATLETICO ROCCAMASSIMA - TECHNOLOGY C5

RICORSO DELLA SOC. A.S.D. TECHNOLOGY C5 PER LA DECLARATORIA DI IRREGOLARITA' DELLA POSIZIONE DEL CALCIATORE IZZO FABRIZIO DELLA SOC. A.S.D. ATLETICO ROCCA MASSIMA RELATIVAMENTE ALLA GARA A.S.D. ATLETICO ROCCA MASSIMA - A.S.D. TECHNOLOGY C5 DEL 7 DICEMBRE 2018, VALEVOLE PERIL CAMPIONATO PROVINCIALE DI SERIE D DI CALCIO A 5.

Il Giudice Sportivo di Primo Grado, letto il ricorso in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali, decide quanto segue. La Soc. A.S.D. TECHNOLOGY C5, nei termini procedurali previsti dal Codice di Giustizia Sportiva, ha proposto reclamo avanti a questo Organo Giudicante deducendo che nella gara in epigrafe la Soc. A.S.D. ATLETICO ROCCA MASSIMA aveva schierato il calciatore IZZO Fabrizio (indicato in distinta con il n 5) nonostante lo stesso fosse squalificato e chiedendo, conseguentemente, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 17 comma 5 C.G.S.

Il reclamo non è fondato.

Risulta, infatti, dal C.U. Della Delegazione Provinciale di Roma - Attività di Calcio a 5 n. 51 del 5/12/2018 (pag. 5) che al calciatore IZZO Fabrizio era stata comminata una squalifica per una gara effettiva a seguito di espulsione avvenuta nel corso della gara Santa Palomba - Atletico Rocca Massima disputata il 30 novembre 2018 e valevole per la sesta giornata di andata del Campionato Provinciale di Serie D di Calcio a 5.

Dopo la partita dalla quale era scaturita la squalifica a carico del giocatore IZZO (disputata come detto in data 30/11) e prima della disputa della gara oggetto del presente reclamo (disputata in data 7/12 e valevole per la settima giornata di andata del Campionato di Serie D di CA5), la soc. ATLETICO ROCCA MASSIMA in data 5/12/2018 era chiamata a disputare il recupero della gara valida per la quinta giornata di andata del Campionato contro la Soc. Polisportiva Genzano di Roma.

Se non ché, come si evince dal provvedimento di questo Organo Giudicante, pubblicato - a causa del ritardo della consegna del referto gara - sul C.U. CA5 n. 60 del 19/12/2018 (pag. 5), la predetta gara non venne effettivamente disputata "per mancata presentazione della Soc. Polisportiva Genzano", con la conseguente sanzione a carico di quest'ultima delle sanzioni previste dall'art. 17 C.G.S.

Orbene, è il caso di rammentare che ai sensi dell'art. 22 comma 4 C.G.S. "le gare con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica [], ivi incluse quelle vinte per[] 6-0 ai sensi dell'art. 17", operando la deroga prevista dal successivo comma 5 unicamente nell'ipotesi in cui la Società che abbia rinunciato a disputare una gara sia quella di appartenenza del calciatore squalificato; ipotesi che nella presente fattispecie non ricorre.

Ne discende, pertanto, che l'IZZO aveva pieno titolo a partecipare alla gara contro la Soc. A.S.D. TECHNOLOGY C5 avendo egli scontato il provvedimento di squalifica comminatogli nell'agora di recupero contro la Pol. Genzano di Roma.

PQM

Il Giudice Sportivo di Primo Grado respinge il reclamo della Soc. A.S.D. TECHNOLOGY C5 e per l'effetto conferma il risultato della gara Atletico Rocca Massima - A.S.D. Technology C5 del 7/12/2018, valevole per il Campionato Provinciale di Serie D di Calcio a 5, terminata con il punteggio di 3-3; Dispone incamerarsi la tassa reclamo ai sensi dell'art 33 comma 13 del CGS:

GARE DEL 14/12/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

TARDIOLI PIER LUIGI (POL. GENZANO DI ROMA)

Allontanato per aver assunto comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

CASTRICHELLA GIANLUCA (PLAYGROUND VELLETRI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BONANNI DAMIANO (PLAYGROUND VELLETRI)

GARE DEL 21/12/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 21/12/2018 VIRTUS AURELIO - UNISABINA MMXVII A R.L.

Preso atto che la gara in epigrafe non è stata disputata per assenza della Società UNISABINA MMXVII.

Osservato che la stessa non ha preannunciato, né fatto pervenire alcuna giustificazione in merito, pertanto, è da considerarsi rinunciataria a tutti gli effetti;

Visto l'art. 53 delle NOIF

SI DECIDE

a) di infliggere alla Società UNISABINA MMXVII la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 6 nonché la penalizzazione di 1 punto in classifica;

b) di comminare alla stessa l'ammenda di Euro 200,00 (n°2 rinuncia).

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 NIGHT & DAY CALCIO A 5

Perché per tutta la durata del secondo tempo di gara rivolgevano insulti all'indirizzo dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DI NINO FABIO (TEVERE ROMA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER CINQUE GARE

CASSIO SIMONE (TEVERE ROMA)

Perché, al termine della gara, spintonava l'arbitro senza conseguenze, rivolgendogli nel contempo frasi offensive e minacciose. Veniva allontanato da un proprio dirigente.

GARE DEL 22/12/2018**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'**AMMENDA****Euro 150,00 ULIVI VILLAGE CALCIO**

Perché per tutta la durata della gara ed al termine della stessa, propri sostenitori rivolgevano offese e minacce all'indirizzo dell'arbitro.

A CARICO DIRIGENTI**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25/ 1/2019**

RUSSO ALESSIO (ULIVI VILLAGE CALCIO)

Allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro, alla notifica del provvedimento assumeva un comportamento minaccioso nei suoi confronti. Reiterava tale atteggiamento dall'esterno del terreno di gioco.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 18/ 1/2019

BASCIANO BRUNO (ULIVI VILLAGE CALCIO)

Per aver assunto al termine della gara atteggiamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

BALZANI DANIELE (ULIVI VILLAGE CALCIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

SAMPALMIERI LORENZO (SANT AGNESE CALCIO)

GARE DEL 4/ 1/2019**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

CONTI ROBERTO (ALTERNAVICOLO CALCIO A 5)

Allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

TURNO ALESSANDRO (ALTERNAVICOLO CALCIO A 5)

Publicato in Roma il 9 Gennaio 2019
--

IL SEGRETARIO
Giuseppina Pignotti

IL DELEGATO
Angelo Di Benedetto